



COMUNE DI FIRENZE

E

“.....”

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE
“COMPLESSO POLIVALENTE NUOVO PIGNONE”**

CUI: S01307110484202200060

CPV: 92610000-0

Nell'anno _____ (____), in questo giorno ____ (____) del mese di, in Firenze tra:

il/la Dirigente del Servizio Sport..... nato/a ail, non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sport – Direzione Cultura e Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

il/la sig./ra, nato/a a il, C.F....., in qualità di Rappresentante Legale della Società con sede legale in Cap....., Codice Fiscale..... e P.IVA. n.....(di seguito denominato “*Concessionario*”).

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. del .././.... la Società è risultata aggiudicataria della procedura negoziata per la concessione dei servizi di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale “**COMPLESSO POLIVALENTE NUOVO PIGNONE**” CIG: effettuata in modalità telematica tramite piattaforma START sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- gli atti e i relativi verbali inerenti l'espletamento della procedura sono conservati presso il Servizio Sport – Piazza S. Croce 1;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale sull'aggiudicatario previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- è stata acquisita nei confronti dell'Aggiudicataria, con esito negativo, la documentazione di cui alle vigenti disposizioni antimafia - Prot. Gen. e Protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA): - dalla quale risulta che sul conto di detta Società e sui componenti del Consiglio di Amministrazione non emergono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e di cui all'art. 4 del D.lgs 490/1994;

oppure

- a seguito della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria; la stipula della scrittura privata avviene sotto condizione risolutiva, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni antimafia;

- sono state acquisite:

1. originale della garanzia definitiva di cui all'art. 27 del Capitolato;
2. copia delle polizze assicurative di cui all'art. 20 del Capitolato;

- la concessione di servizi vuol farsi risultare da scrittura privata, sottoscritta in forma elettronica, ai sensi dell'art.18 del D.lvo 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a..... in persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Firenze (FI), Cap., Codice Fiscale e P.IVA. n., la concessione dei servizi di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "COMPLESSO POLIVALENTE NUOVO PIGNONE" alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- al capitolato speciale;
- alla lettera di invito;
- all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara sulla piattaforma START e conservata agli atti del Servizio Sport;

che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Sig., nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'aggiudicatario si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare i servizi posti dal Comune di Firenze a base di gara alle

variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del presente contratto, dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.
- di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nel modello A1, con particolare riferimento alle clausole contenute all'art. 2, comma 1, punto c) e all'art. 5, comma 1. In particolare le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile;

Clausola n. 3

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

ART. 2 - Esecuzione della concessione

Ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il concessionario è tenuto a

ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dal Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) e suoi collaboratori.

ART. 3 - Durata della concessione

1. La durata della Concessione è stabilita in anni cinque, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
2. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori anni cinque, con provvedimento espresso del Comune, dandone preavviso al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in 6 mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

ART. 4 – Consegna dell'impianto sportivo

1. Successivamente alla stipula del presente contratto, il Comune procederà alla consegna dell'impianto sportivo con le modalità previste dall'art.5 del Capitolato.
2. Il Concessionario individua i nominativi dei seguenti incaricati:
 - Direttore dell'impianto (art.7 del Capitolato di gara):
 - Datore di lavoro (art.8 c.8 – i del Capitolato di gara):
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.8 c.8 – i del Capitolato di gara):
 - Nominativo intestatario CPI (art.8 c.8 – r del Capitolato di gara):
 - Nominativo intestatario licenza di pubblico spettacolo (art.8 c.8 – s del Capitolato di gara):
 - Terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche e Ditta specializzata per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria (art.8 c.8 – y del Capitolato di gara):, P.I., PEC:

ART. 5 – Canone ricognitorio a carico del concessionario

Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di dicembre di ogni anno, un canone ricognitorio annuo pari a 200,00 € (duecento/00), oltre ad IVA ai sensi di legge, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto. Il suddetto pagamento verrà corrisposto mediante bonifico bancario da effettuarsi alla Tesoreria Comunale – Gestione Intesa San Paolo s.p.a. – intestato a Comune di Firenze – Piazza della Signoria 1 - Firenze, Coordinate IBAN: **IT75I0306902887100000300015**, con causale “canone ricognitorio dell'impianto “**COMPLESSO POLIVALENTE NUOVO PIGNONE**”

ART. 6 – Corrispettivo alla gestione a carico del Comune

Il Comune erogherà il corrispettivo alla gestione, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, stabilito in € oltre IVA, previa presentazione di fattura da parte del Concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno o entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune, se successiva al 31 marzo. L'erogazione del corrispettivo alla gestione è subordinata alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della documentazione di cui all'art.15 del Capitolato *secondo le modalità previste all'art.8 c.10* dello stesso Capitolato.

ART. 7 - Garanzia definitiva

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 53 D.lvo 36/2023 e ss.mm.ii., in data, è stata costituita presso la, la Polizza Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n.
- prot. del

La suddetta garanzia definitiva decorre dalla data della consegna dell'impianto, avvenuta in data e dovrà essere assicurata, a cura del contraente, la copertura pari alla durata del periodo contrattuale, come stabilito all'art. 27 del Capitolato. La polizza sarà svincolata al termine del suddetto periodo, e, comunque entro 30 giorni dal verbale di riconsegna dell'impianto al Servizio Sport, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale inviata tramite PEC.

Il contraente dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Firenze *secondo le modalità previste all'art.8 c.10* e le previsioni dell'art. 15 dello stesso Capitolato le quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

ART. 8- Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, l'Appaltatore ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come da nota Prot. Gen. n. del: Banca Ag. IBAN ed ha individuato nel Sig. C.F. e nel Sig. C.F. le persone delegate ad operare su di esso.

Sarà onere del contraente comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero sopravvenire al fine di assicurare la regolarità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna inoltre a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Gli obblighi di cui sopra dovranno essere ottemperati anche nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, come previsto dall'art. 11 del Capitolato.

ART. 9- Tutela della riservatezza

L'Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune di Firenze nomina formalmente....., nato a Firenzeil C.Fquale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 10 - Spese e disposizioni finali

Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del D.lvo 36/2023 che è stata assolta mediante il pagamento con modello F24.

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E' vietato il ricorso all'arbitrato. Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in:

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n.6 pagine.

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- capitolato speciale;
- lettera di invito;
- Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara sulla piattaforma START e conservata agli atti del Servizio Sport;

Firmato digitalmente

Il Dirigente del Servizio Sport

Firmato digitalmente

Il Legale rappresentante dell'Aggiudicatario